

TI_GERICHTE 12.1995.182 vom 4. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.182

FR: TI_GERICHTE 12.1995.182 du 4 août 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.182 del 4 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta non è insorta contro la decisione pretorile di dichiarare prescritta la sua pretesa riconvenzionale, questione che deve perciò essere ritenuta acquisita. Tema dell'appello è di conseguenza unicamente la questione a sapere se sia applicabile il termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 128 cifra 3 CO, dal che risulterebbe l'intervenuta prescrizione anche della pretesa dell'attore, almeno nella misura in cui essa è riferita ai lavori effettuati nel 1984.

E. 2

L'art. 128 cifra 3 CO prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni "per lavori d'artigiani". La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; Rep . 1984, pag. 147; II CCA

E. 5

novembre 1993 in re V. SA/R.). Secondo il Tribunale federale, l'unico criterio determinante in proposito è la natura dell'opera che l'appaltatore si è impegnato ad allestire nell'ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso, il lavoro d'artigiano è caratterizzato dall'attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l'utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (II CCA

E. 6

dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell'appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; Rep . 1992, pag. 273; II CCA 18 maggio 1994 in re F.R. SA/Z.; Gauch , Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 871 e segg.). L'onere della prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe sulla parte che se ne prevale (II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.; Kummer , Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC), in questo caso sulla convenuta. 3. Dall'esame degli atti risulta che l'opera appaltata all'attore consisteva principalmente nell'allacciamento al sistema di riscaldamento esistente a serpentine nel pavimento di una cucina a legna di marca "Tiba" facente funzione di riscaldamento centrale con il supporto di

accumulatori ad acqua (doc. CC, DD). E' senz'altro da ammettere che siffatta opera non era per nulla di semplice concezione. A riprova della sua natura complessa, essa ha necessitato di una preventiva progettazione basata su piani e schemi tecnici che l'attore ha fatto allestire dalla _____ (cfr. deposizione _____; doc. C, pag. 1; doc. 4, FF). L'esecuzione è avvenuta grazie alla collaborazione di più artigiani, in particolare di un elettricista e di un impresario costruttore (doc. 5, pag. 2). Anche lo stesso studio delle cause del preteso non corretto funzionamento dell'opera non si è rivelato semplice, essendo stato reputato necessario dalla convenuta l'impiego di "un gruppo di specialisti" (doc. 15) ed essendo inoltre stati allestiti dei referti o effettuati sopralluoghi da numerosi esperti (cfr. doc. B, C, GG, 13, 20, 21, 26). L'impressione generale che se ne ricava è quella di un'opera connotata in maniera preponderante dall'aspetto tecnico ed intellettuale, nella quale il lavoro di montaggio non risulta prevalere sulla progettazione del sistema e sulla fornitura dei necessari elementi prodotti in serie, e ordinati dall'attore (doc. CC). Ne deve conseguire che la pretesa per mercedi dell'attore è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni, e non a quello abbreviato di 5 anni (cfr. le analoghe soluzioni nelle citate sentenze Rep . 1992, pag. 270 e segg, in cui si trattava della fornitura e montaggio di un ascensore, e II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R., in cui l'opera consisteva nella fornitura e posa dell'arredamento in legno per una boutique). 4. Questa soluzione, a non averne dubbi, non è suscettibile di modifica per il fatto che l'attore avrebbe ammesso la propria qualifica di artigiano e avrebbe altresì avuto il personale convincimento di aver eseguito un lavoro artigianale. Come si è detto, la qualifica di artigiano non è affatto decisiva per la determinazione del periodo di prescrizione, mentre è del tutto irrilevante la soggettiva convinzione dell'artigiano di avere eseguito un'opera la cui retribuzione soggiace al termine abbreviato di prescrizione se tale convinzione, come nella specie, è contraria all'applicazione del diritto risultante dalla corretta valutazione della fattispecie. Non essendo ammissibile per espressa disposizione di legge (art. 129 CO) la modifica dei termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del CO, non si può nemmeno interpretare la pretesa ammissione dell'attore nel senso dell'offerta alla controparte di un accordo sulla riduzione del termine di prescrizione, o di una rinuncia unilaterale all'applicazione del termine ordinario. Non dovendosi ammettere che il termine ordinario di prescrizione sia giunto a compimento (cfr. doc. Q), ne deve conseguire la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 29 maggio 1995 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 680.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 700.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attore fr. 800.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario